



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Provincia di Lecce
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

Comune di Surbo
comuneturbo@pec.it

Comune di Lecce
protocollo@pec.comune.lecce.it

SABAP Province Brindisi Lecce Taranto
sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale LE
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia – DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ENGIE SURBO SRL. D.Lgs n.152/2006. PAUR ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un impianto agrivoltaico "SURBO AgriFV" della potenza di 24,774 MWdc, in "configurazione 1P agrivoltaico", da realizzarsi nel Comune di Surbo (LE), con opere di connessione alla RTN nel Comune di Lecce, da realizzarsi in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett.

Parere Conferenza dei Servizi del 10.02.2026

Con riferimento alla nota prot. n. 1850 del 15.01.2026 con cui la Provincia ha convocato la conferenza di servizi, si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. 022394 del 03.06.2024, la Provincia ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, chiedendo di verificare l'adequatezza della documentazione presentata;

con nota prot. n. 334690 del 02.07.2024 questa sezione ha richiesto integrazione agli atti;

con nota prot. n. 24098 del 11.06.2025 la Provincia ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed ha convocato per il giorno 08.07.2025 la conferenza di servizi;

con nota prot. n. 365820 del 01.07.2025 questa sezione ha espresso parere non favorevole;

con la predetta nota prot. n. 1850/2026 la Provincia ha altresì comunicato la pubblicazione al link <https://www.provincia.le.it/paur> **ENGIE SURBO** della

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it; g.ferri@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 1 di 7

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.7649 del 11-02-2026 - Arrivo





documentazione inerente integrazioni/chiarimenti in ordine ai contenuti della seduta della CdS del 08.07.2025.

La documentazione integrativa è contenuta, in particolare, nella cartella 5_GAEEAT2, i cui elaborati riportano le deduzioni prodotte dalla Società a riscontro dei rilievi espressi da questa Amministrazione; nella nota GAEEAT2_PAESAGGIO_ENGIE_SURBO_RISCONTRO_signed.pdf tali deduzioni risultano articolate nei seguenti temi e paragrafi:

- 1) **COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE;**
- 2) **QUALIFICAZIONE AGRICOLA DELL'INTERVENTO;**
- 3) **IMPATTI CUMULATIVI;**
- 4) **COMPATIBILITÀ CON IL D.LGS. n.199/2021.**

In merito al punto **1) COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE** e alla tesi del proponente secondo cui l'assenza di interferenza diretta con i beni paesaggistici o ulteriori contesti configuri la conformità del Progetto, occorre in primis precisare che l'intervento, **già assoggettato a VIA provinciale**, rientrando tra le opere di **rilevante trasformazione** ai sensi dell'art. 89 co. 1 lett. b2 delle NTA del PPTR, è sottoposto all'**accertamento di compatibilità paesaggistica** secondo le modalità definite dall'art. 91 delle medesime Norme.

L'art. 91 prevede che:

*"L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e **gli obiettivi tutti del PPTR** e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, **oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**".*

Ne consegue che, in sede di accertamento di una "rilevante trasformazione", **gli obiettivi di qualità e le normative d'uso delle Schede d'Ambito sono cogenti per pubblico e privato e diventano il parametro vincolante di valutazione.**

Oltre al rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito è cogente anche il rispetto delle **invarianti strutturali** che:

*"a partire dall'interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i principi che le hanno generate (modalità d'uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e le hanno mantenute stabili nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di criticità, **descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio.**"*



In tal senso, si evidenzia la carenza analitica della **Relazione Paesaggistica** prodotta dalla Società, la quale omette di confrontarsi con le citate regole statutarie della "Valle della Cupa" e con l'effettiva alterazione dei luoghi. **A conferma dell'incompatibilità del progetto con i suddetti obiettivi di tutela**, si richiama quanto già osservato nella nota prot. n. **365820/2025**:

"Le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, denotano un altro paesaggio, totalmente diverso da quello che connota la Figura territoriale, nel quale si percepirebbero tutti gli elementi di estraneità [...] con la conseguente occlusione delle visuali attualmente consentite".

L'impianto rappresenta un **elemento incongruo** rispetto alla percorrenza di tali assi viari, anche in chiave di fruizione ciclo-turistica, con particolare riferimento alla viabilità sul lato ovest lungo la **Strada Vicinale Santo Spirito** in quanto asse inquadrato nella strategia di sviluppo promossa dal GAL. **La percorrenza lenta, tipica dei percorsi ciclo-turistici, amplifica la percezione dell'interruzione della trama agraria storica: la sequenza monumentale di masserie con torri colombaie, strutture difensive, imponenti portali, antichi casali, frantoi ipogei e abbazie verrebbe declassata a mero "contorno" di un sito industriale a cielo aperto.**

Si osserva, peraltro, che le opere di mitigazione non risultano affatto risolutive: **la mole e l'estensione dell'impianto tecnologico rimangono comunque percepibili**, mentre la barriera vegetale proposta finisce paradossalmente per aggravare il pregiudizio paesaggistico. Per il fruitore lento, ciò si traduce nella perdita della percezione della **profondità del campo**, trasformando un percorso panoramico caratterizzato da visuali aperte in un tragitto privo di riferimenti identitari. La mitigazione, di fatto, si trasforma in un elemento di **occlusione visiva permanente** che, senza riuscire ad annullare la presenza dell'impianto, nega proprio quel legame di "lunga durata" tra viabilità storica e territorio agricolo che il PPTR mira a tutelare.

È evidente che gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive richiamati nella nostra nota risultano disattesi, nonostante lo sforzo argomentativo del proponente volto a rappresentare l'intervento come un'azione di "recupero" territoriale.

È evidente, quindi, che gli obiettivi, indirizzi e direttive richiamati nella nota prot. n. **365820/2025** risultano disattesi, nonostante lo sforzo argomentativo del proponente volto a rappresentare l'intervento come un'azione di "recupero" territoriale.

Infine, rispetto alla seguente valutazione del proponente:

"Si ritiene che l'impianto, così come progettato e posizionato, non costituisce un elemento di degrado tale da alterare la percezione degli elementi citati.

Prendendo in considerazione la SP93 "Via del mare", lunga circa 9,3 km, l'impianto risultato posizionato nel tratto iniziale della stessa, in corrispondenza con la fine del centro abitato di Surbo, dove in prossimità ritroviamo anche un'attività di tipo industriale-produttiva, ovvero un sito dove vengono prodotti manufatti in cemento e argilla e dove avviene la vendita di materiale per l'edilizia. La stessa poi continua per altri 8 km nel suo percorso verso la zona costiera, attraversando i



paesaggi tipici del tavoliere Salentino, verso i quali l'impianto non apporterà nessuna modifica significativa."

In merito alla localizzazione dell'intervento sulla SP93, si contesta il tentativo del proponente di minimizzare l'impatto attraverso una logica di "*diluizione chilometrica*" e di giustificazione per "*contiguità con aree degradate*". Il posizionamento dell'impianto nel tratto iniziale della provinciale, lungi dall'essere irrilevante, ne aggrava il pregiudizio paesaggistico poiché ne altera la funzione di **portale d'accesso** e di soglia tra il centro urbano di Surbo e il sistema rurale della Valle della Cupa. La preesistenza di un'attività industriale limitrofa non può costituire un precedente legittimante, in quanto il PPTR impone strategie di riqualificazione e non la **saturazione industriale** di ambiti già fragili. La tutela del paesaggio non opera per medie statistiche sulla lunghezza del percorso, ma sulla salvaguardia dell'**integrità percettiva** e del dialogo visivo tra la strada e il mosaico agrario: l'introduzione di un'infrastruttura estensiva e seriale determinerebbe un **salto di scala** (37 ettari) tale da annullare la leggibilità dell'**Invariante Strutturale**, declassando definitivamente un paesaggio storico a distretto produttivo-energetico.

Quanto al consumo di suolo il proponente rappresenta:

"Sulla questione del consumo di suolo è opportuno poi ricordare, che l'impatto sul consumo di suolo è reversibile in quanto gli impianti fotovoltaici, secondo la classificazione effettuata da ISPRA, rientrano nella classe "consumo di suolo reversibile" motivo per il quale il suolo occupato, una volta superata la vita utile degli impianti, sarà riportato alla destinazione d'uso originaria recuperando le aree utilizzate.

Il sistema di classificazione proposto da ISPRA (<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/suolo/il-consumo-di-suolo/la-misura-del-consumo-di-suolo>) prevede infatti che il consumo di suolo sia suddiviso in due categorie principali, "permanente" e "reversibile"; in quest'ultima rientrano appunto gli impianti fotovoltaici con moduli porzionati a terra. Questa definizione appare ancora più pertinente per gli impianti agrivoltaici, come quello di progetto, dove l'attività agricola non viene mai interrotta per tutta la vita dell'impianto."

L'approccio proposto dalla Società sottovaluta quello che appare come il rischio più allarmante per l'area in esame: una **deriva industriale per sommatoria di interventi**. Questo fenomeno di **saturazione o impatto cumulativo** sta innescando un processo di degrado che si auto-alimenta, trasformando un'alterazione teoricamente temporanea in una ferita irreversibile.

In quest'ottica, il richiamo alla classificazione **ISPRA sulla reversibilità** del consumo di suolo appare del tutto inconferente rispetto alla valutazione paesaggistica. **La valutazione non può limitarsi a una contabilità tecnica del suolo basata su una promessa di ripristino tra trent'anni, ma è chiamata a garantire la compatibilità della trasformazione nell'immediato.** Progettare oggi un paesaggio industriale con l'impegno di restituire un orizzonte agrario tra tre decenni significa, di fatto, abdicare alla funzione di tutela: si acconsente a una mutazione morfologica e identitaria che,



per estensione e durata, nega i valori del paesaggio pugliese e interrompe definitivamente la trasmissione della memoria storica e della cultura rurale del luogo. Infine con riferimento alle strade tangenti l'impianto sul lato est ed ovest il proponente rappresenta:

"Codesta Spett.le Amministrazione contesta alla Società il fatto di non aver svolto adeguate verifiche circa l'incidenza visiva del Progetto e di non aver adottato opportune opere di mitigazione.

Avverso tale contestazione, occorre innanzitutto chiarire che le strade SP 93- Via del Mare e Strada Vicinale Santo Spirito non sono incluse tra le strade panoramiche del PPTR.

Al tempo stesso, si osserva che la SP – 93 è stata inserita nel progetto strategico del PPTR 4.2.3 - "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce".

Si chiarisce che questa Sezione non ha mai lamentato l'assenza di opportune mitigazioni, ma ha contestato l'**inidoneità della scelta localizzativa**. È l'insediamento stesso dell'impianto in quell'area specifica a risultare incoerente con gli obiettivi di tutela del PPTR; in tale scenario, le opere di mitigazione non rappresentano un rimedio, ma confermano l'impossibilità di integrare un'opera industriale in un contesto rurale senza negarne l'identità e la percezione.

In merito poi alla classificazione viaria e al Progetto Strategico 4.2.3, si osserva che l'eccezione sollevata dalla Società — circa l'assenza del vincolo di "strada panoramica" — è smentita dal valore di **direttiva** che l'**Art. 29 delle NTA** attribuisce ai Progetti Territoriali, rendendoli vincolanti anche per i soggetti privati. L'inserimento della SP93 nel sistema della "**Mobilità Dolce**" impone standard di tutela dell'integrità percettiva ancora più elevati, finalizzati a elevare la qualità e la fruibilità del paesaggio; ne consegue che la trasformazione proposta non può considerarsi una valorizzazione, ma una **saturazione del margine stradale** che, attraverso un effetto cortina permanente, nega la profondità delle visuali e declassa l'itinerario a corridoio di servizio industriale, in aperto contrasto con le strategie regionali di fruizione lenta e identitaria del territorio.

In merito al punto **2) QUALIFICAZIONE AGRICOLA DELL'INTERVENTO** si osserva che le deduzioni prodotte dalla Società non introducono nuovi elementi conoscitivi o profili tecnici idonei a modificare le valutazioni già espresse da questa Amministrazione. Pertanto, **si conferma quanto rilevato con nota prot. n. 365820/2025**, ribadendo l'insussistenza di una reale integrazione tra la componente energetica e quella agronomica.

A tal riguardo, occorre sottolineare un dato dirimente: **l'iniziativa progettuale non "parte dalle imprese agricole"** bensì da un soggetto la cui natura e finalità sono esclusivamente di carattere energetico-industriale. Tale circostanza evidenzia come la componente agricola sia stata introdotta in modo strumentale e accessorio alla realizzazione del sito industriale, e non come il fulcro di un reale progetto di rigenerazione rurale.



In merito al punto **3) IMPATTI CUMULATIVI** il proponente afferma che:

“Ne consegue che la verifica degli impatti cumulativi di cui alla D.G.R. n. 2122/2012 e alla D.D. n. 162/2014, deve essere effettuata avendo riguardo dei soli impianti realizzati.”

Invero tale interpretazione risulta in palese contrasto con il dettato normativo della **D.G.R. n. 2122/2012** la quale stabilisce criteri di valutazione molto più ampi e cautelativi. Nello specifico, la normativa regionale chiarisce che la valutazione deve riguardare la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo.

“Le indicazioni che seguono sono utilizzabili per la valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo, (i) in esercizio, (ii) per i quali è stata già rilasciata l'autorizzazione unica, ovvero si è conclusa una delle procedure abilitative semplificate previste dalla normativa vigente, (iii) per i quali i procedimenti detti siano ancora in corso, in stretta relazione territoriale ed ambientale con il singolo impianto oggetto di valutazione, secondo le modalità di seguito definite.”

La finalità della norma è propriamente quella di **evitare che una serie di progetti "in itinere" possa determinare, nel loro insieme, un effetto di saturazione** tale da compromettere irreversibilmente l'integrità del paesaggio. Ignorare i procedimenti in corso significa negare la realtà di una **mutazione industriale per sommatoria** che sta interessando la **Valle della Cupa**.

La nuova istruttoria d'ufficio, terminata nella fig. 1, dimostra, infatti, che tale **repentina evoluzione è già in atto** (cfr. con fig. 7 della nota prot. n. 365820/2025): a circa 600 m a

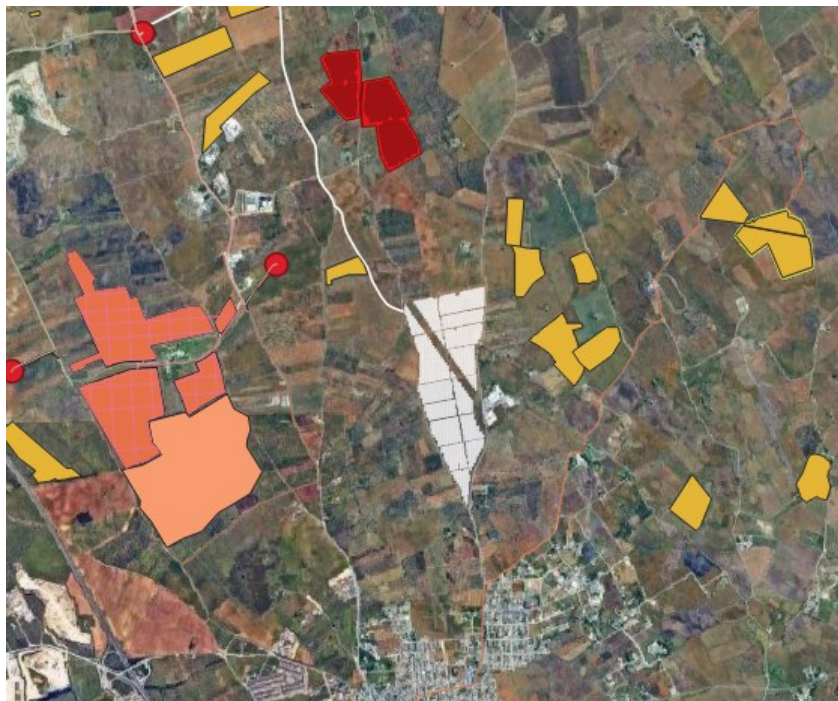


Fig. 1. Ortofoto: in bianco l'impianto in oggetto; in rosso le aree occupate dalle nuove istanze agrivoltaiche ed eoliche rilevate d'ufficio.



nord dell'impianto è in fase di valutazione un medesimo impianto agrivoltaico e sempre alla stessa distanza (riferita all'aerogeneratore più vicino) ma in direzione verso nord-ovest è in corso la valutazione di un impianto eolico con n. 10 aerogeneratori alti 236 m.

Questo scenario trasforma il degrado tecnologico in un processo di alterazione morfologica permanente della Figura Territoriale, poiché la sovrapposizione degli impatti cumulativi travalica la portata dei singoli progetti, precludendo ogni reale possibilità di ripristino futuro della trama storica e delle visuali identitarie.

In merito al punto **4) COMPATIBILITÀ CON IL D.LGS. n.199/2021** il proponente esclude che la modifica all'art. 20, co. 1-bis del d.lgs. n. 199/2021, così come introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 63/2024 possa applicarsi al Progetto in esame:

"3. Inoltre, occorre rilevare che, per effetto dell'art. 5, co. 2 del d.l. n. 63/2024 (conv. in l. n. 101/2024), il suddetto divieto "non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi".

In merito all'invocata clausola di salvaguardia di cui all'**art. 5, co. 2 del D.L. 63/2024** (convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2024), si rileva che il progetto ricade pienamente nel divieto legislativo di fotovoltaico a terra poiché l'iter non risulta formalmente avviato alla data di riferimento del **16 maggio 2024**; infatti, sebbene l'istanza iniziale risalgia alla data del 8.05.2024 (Prot. n. 18632), il proponente ha perfezionato l'invio della documentazione con PEC alla data del **28.05.2024** (Prot. n. 21662), con la conseguenza che, essendo il perfezionamento della procedura successivo al 16 maggio 2024, il progetto ricade pienamente nel divieto legislativo derivante dal combinato disposto del D.L. 63/2024 e della Legge di conversione **101/2024**.

Pertanto, viste le controdeduzioni del proponente, si conferma il parere negativo trasmesso con nota prot. nota n. 365820/2025.

La Funzionaria EQ

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo LASORELLA